

INFORMATIVA GENERALE

SEGNALAZIONE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

SINTESI

L'istituto del **whistleblowing** è uno **strumento a disposizione dei dipendenti del settore pubblico e privato** che si prefigge di regolamentare e facilitare la segnalazione di illeciti di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto "**whistleblower**", sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, anche mediante la previsione di significative forme di tutela nei confronti dello stesso segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

In Italia il whistleblowing è regolato dal **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** e dalle **Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Chi può presentare la segnalazione

Sono legittimate a segnalare tutte le persone richiamate all'art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 24/2023 che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- hanno un rapporto giuridico in corso con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP);
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Il campo d'applicazione

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana disciplina e gestisce solo le segnalazioni di **condotte illecite di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo**. Le comunicazioni di misure ritorsive adottate dall'AOUP nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione sono di esclusiva competenza dell'ANAC. Le segnalazioni anonime sono trattate soltanto se adeguatamente circostanziate, ma sono in ogni caso escluse dal campo d'applicazione dell'istituto del whistleblowing. **Fornire la propria identità è essenziale** per verificare se la segnalazione è effettuata dai dipendenti pubblici o equiparati o, comunque, dai soggetti legittimati.

Cosa si intende per condotta illecita

Ai fini della segnalazione whistleblowing, per condotte illecite si considerano **comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione** e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili e penali e in violazioni di determinati settori del diritto europeo. Sono segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o le cd. voci di corridoio, le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ai rapporti personali della persona segnalante nell'ambito lavorativo (si pensi, ad esempio, alle vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore), lamentele di carattere personale del segnalante.

Perchè effettuare una segnalazione

La segnalazione di illeciti ha lo scopo di **tutelare l'interesse pubblico** e l'integrità della Pubblica Amministrazione, di valorizzare l'etica e l'integrità nell'Amministrazione, di rafforzare i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Requisiti della segnalazione

Le condotte illecite segnalate devono essere riconducibili alle violazioni espressamente previste dal legislatore e la segnalazione deve rispondere alla **salvaguardia dell'integrità dell'AROUP**; la valutazione della sussistenza di tale interesse spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AROUP.

La segnalazione di illeciti deve contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Azienda;
- b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica ed il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa il presunto illecito.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione omettendo di indicare o anonimizzando dati personali di soggetti terzi che non sono significativi alla ricostruzione dell'accaduto.

Le segnalazioni prive delle generalità della persona segnalante sono anonime e verranno trattate come segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate.

Quali sono le tutele

Il sistema di tutele offerte alla persona segnalante risulta essere come di seguito indicato:

- **La riservatezza** dell'identità del segnalante è garantita in ogni fase della procedura. Viene garantita la riservatezza anche con riguardo ad informazioni o elementi contenuti nella segnalazione dalla cui rivelazione si possa direttamente o indirettamente dedurre l'identità del segnalante. In determinati casi la rivelazione dell'identità richiede il consenso espresso della persona segnalante.
- Il RPCT e tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al **rigoroso rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali**.

La segnalazione del whistleblower è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm. e **dall'accesso civico generalizzato** di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'AROUP, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il whistleblower **non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro**, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

- **Protezione da ogni forma di ritorsione** eventualmente subita in ragione della segnalazione. Ci si riferisce in particolare a comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, legati alla segnalazione. Le comunicazioni riguardanti eventuali ritorsioni subite devono essere trasmesse esclusivamente all'ANAC.
- **Limitazioni della responsabilità**, al ricorrere di determinate condizioni, rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Limiti al sistema di protezione del segnalante

L'art. 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023 stabilisce che le tutele sopra descritte non sono garantite e, quindi, vengono meno "quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave". Tale previsione mira a dissuadere il segnalante dall'effettuare, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino manifestamente infondate e false, presentate con intento diffamatorio e calunnioso. La tutela della riservatezza dell'identità può venire meno se il segnalante ha trasmesso la segnalazione anche a soggetti diversi da quelli contemplati per legge. Il sistema non tutela chi, al fine di effettuare la segnalazione, commetta altro illecito (es. accesso abusivo a sistema informatico). È prevista inoltre la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, "per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione".

Modalità di presentazione di una segnalazione

Le segnalazioni possono consistere in:

- A. Segnalazione Interna;
- B. Segnalazione Esterna;
- C. Divulgazione Pubblica.

A. Modalità per effettuare una Segnalazione Interna

La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPCT), utilizzando una delle seguenti modalità:

▪ **Piattaforma informatica:**

Attualmente l'invio della segnalazione attraverso la piattaforma informatica è in corso di predisposizione.

▪ **A mezzo del pubblico servizio postale:**

la segnalazione deve essere inserita in doppia busta chiusa che rechi sulla busta all'esterno la dicitura 'riservata/personale' indirizzata al RPCT; il plico deve essere consegnato sigillato dall'operatore dell'ufficio protocollo aziendale che riceve la busta dal servizio postale, nelle mani (S.P.M.) del RPCT;

▪ **Tramite posta interna:**

la segnalazione deve essere inserita in doppia busta chiusa che rechi sulla busta all'esterno la dicitura 'riservata/personale' indirizzata al RPCT; il plico deve essere consegnato sigillato dall'operatore di protocollo che riceve la busta dal servizio posta, nelle mani (S.P.M.) del RPCT;

▪ **Di persona:**

Il segnalante, dopo aver preso visione dell'**informativa** sul trattamento dei dati personali, può contattare telefonicamente il RPCT e fissare un appuntamento di persona per effettuare la segnalazione interna in forma orale. Il RPCT trascriverà i contenuti della segnalazione sull'apposito **modulo per la segnalazione** che fungerà da verbale e che dovrà essere sottoscritto dal segnalante prima di procedere con l'istruttoria.

Avvertenze

Si ricorda che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale e, in questi casi, la segnalazione non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità competente.

Se dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale o di danno erariale, l'Azienda provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023.

B. Modalità per effettuare una Segnalazione Esterna

Il segnalante, qualora ricorrano le condizioni richiamate dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC inoltrandola direttamente ad ANAC con le modalità previste dalla stessa Autorità: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

C. Modalità per effettuare una Segnalazione Pubblica

Il segnalante qualora ricorrano le condizioni richiamate dall'art. 15 del D.Lgs 24/2023 può effettuare una segnalazione pubblica consistente nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Avvertenze

Particolare attenzione si deve porre nel caso in cui la Segnalazione Pubblica sia effettuata senza che ricorrano le condizioni dell'art. 15 del D.Lgs 24/2023 . In questo caso oltre a non beneficiare della protezione prevista dalla normativa, il segnalante potrebbe incorrere in responsabilità disciplinari, civili o penali (es: violazione privacy, violazione del segreto d'ufficio, danno all'immagine, violazione del diritto d'autore, calunnia, diffamazione etc)

Riferimenti normativi:

- Dlgs n.24 del 10 marzo 2023;
- Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
- Codice Etico e di Comportamento Aziendale;
- Procedura Aziendale n. 139 "Gestione delle segnalazioni di condotte illecite"